



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

Nuove misure di imposta sui servizi digitali e cripto attività

L'articolo 4 del disegno di legge di Bilancio 2025 introduce modifiche significative riguardanti l'imposta sui servizi digitali e le cripto attività:

1. Digital Service Tax (DST):

- L'articolo *amplia l'ambito di applicazione dell'imposta sui servizi digitali* eliminando le soglie attualmente previste. Ora, tutti gli esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi in Italia derivanti da specifici servizi digitali (come la pubblicità mirata su interfacce digitali, l'uso di interfacce digitali che permettono interazioni tra utenti e la trasmissione di dati generati dagli utenti) sono soggetti passivi dell'imposta, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi globali o nazionali.
- L'aliquota della Digital Service Tax resta al 3% sui ricavi generati da questi servizi, a condizione che l'utente del servizio sia localizzato in Italia, determinato tramite l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato

2. Cripto attività:

- Il disegno di legge *modifica l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze* e altri proventi derivanti da operazioni in cripto attività, portandola *dal 26% al 42%*. Tale imposta si applica ai guadagni realizzati a decorrere dall'entrata in vigore della norma.
- Questa nuova aliquota intende rispondere all'aumento dell'uso delle cripto attività, allineando la tassazione di queste operazioni con quella di altri strumenti finanziari, ma con un incremento che risponde a obiettivi di equità e maggiori entrate fiscali per lo Stato.

3. Effetti finanziari:

- L'introduzione delle nuove disposizioni è stimata per generare maggiori entrate pari a 16,7 milioni di euro nel 2025 e 68,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, incrementando così il gettito fiscale derivante da entrambi i settori

Distinti saluti.

Padova, 13 novembre 2024

Studio Associato Zanolello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA